

SPETTACOLI VIAGGIANTI – NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 18 maggio 2007⁽¹⁾: *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. (Sono riportate in blu corsivo le modifiche introdotte dal D.M. 13 dicembre 2012)*

D.M. 28 dicembre 2011 *(Proroga disposizione transitoria: È prorogato sino al **30 giugno 2013**, come previsto dal D.M. 13 dicembre 2012, l'esame delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009, consentendo alle attività di spettacolo viaggiante di proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi)*

Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013

D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Lettera-Circolare prot n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008: *DM 18 maggio 2007 - "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" Attività esistenti Chiarimento*

Circolare 1 dicembre 2009, n. 114: *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.*

Let. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010: *Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.*

Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni *approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi*⁽²⁾.

D.M. 19 agosto 1996 *(stralcio): Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*

D.M. 16 giugno 2008⁽³⁾: *Programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.*

D.M. 18 maggio 2007

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

(GU n. 136 del 14 giugno 2007)

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla **legge 18 marzo 1968, n. 337**.

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal **decreto ministeriale 19 agosto 1996** e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'**art. 1** del medesimo decreto ministeriale.

2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo

¹ Testo coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 dicembre 2012.

² Ultimo aggiornamento: DM 18-7-2016.

³ Testo coordinato con le modifiche di cui al D.M. 31 gennaio 2013.

restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'**art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337**⁽⁴⁾;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto⁽⁵⁾;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

i) tecnico abilitato: *tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze,*

l) organismo di certificazione: *organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.*

Art. 3. Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

⁴ **Art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337:** *"È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dello elenco."*

⁵ *Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007.*

Art. 4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore *ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto* ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. *Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.*

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da *tecnico* abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione *accreditato*;

b) *identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.*

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori *motivati* approfondimenti.

5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere) " di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette) " di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche " di cui alla Sezione TV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza *ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo*, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzia la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa *metallica*, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di....;

Denominazione della attività....; Codice / ;

Estremi del presente decreto...., art. 4.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto⁽⁶⁾. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale *o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto*. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di *tecnico* abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione *accreditato*.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattata dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

Art. 6. Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione

⁶ Entro il 12 dicembre 2009.

sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da *tecnico* abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 7. Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato *o di un organismo di certificazione* sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.⁽⁷⁾

Art. 6 (disposizioni transitorie) del D.M. 13 dicembre 2012

1. *I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.*
2. *L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:*
 - a) *disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato; verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;*
 - b) *verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;*
 - c) *istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.*
3. *Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al **30 giugno 2013**.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

D.M. 28 dicembre 2011

Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio decreto 18 maggio 2007, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con il quale sono stati fissati i requisiti di sicurezza per l'esercizio delle predette attività,

⁷ Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007.

prevedendo, per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un termine di due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto per la presentazione, da parte del gestore, della relativa istanza all'amministrazione comunale competente, al fine di ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo; **Visti** i propri decreti in data 20 novembre 2009 e 23 dicembre 2010, con i quali, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2011 a favore delle Commissioni Comunali e Provinciali per l'esame delle predette istanze; **Preso atto** delle problematiche rappresentate dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa circa la sussistenza di decine di migliaia di attrazioni ancora da registrare nell'imminenza della scadenza del termine fissato con il predetto decreto del 23 dicembre 2010; **Atteso** che è in fase avanzata la predisposizione di un intervento normativo volto a semplificare le procedure vigenti in materia, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'iniziale applicazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto del 18 maggio 2007 e fermo restando la salvaguardia dei requisiti di sicurezza delle predette attività di spettacolo viaggiante; **Rilevato** che l'imminente scadenza del termine potrà determinare il rigetto automatico delle istanze senza assicurare la necessaria e sostanziale valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza, da parte delle amministrazioni comunali competenti, con gravi riflessi sulla prosecuzione dell'esercizio delle predette attività, nonché con possibili conseguenze di carattere giurisdizionale; **Ravvisata**, pertanto, la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per portare a compimento i procedimenti già in istruttoria;

Decreta

1. Le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo sono autorizzate a proseguire **sino al 30 giugno 2013**⁽⁸⁾ nell'esame, esclusivamente, **delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009**. Conseguentemente **le attività di spettacolo viaggiante**, indicate al comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 20 novembre 2009⁽⁹⁾, **possono continuare a proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data**, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi.

⁸ Termine così prorogato dal D.M. 13 dicembre 2012.

⁹ Con **D.M. 20 novembre 2009** è stata emanata una **disposizione transitoria** per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013

D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 *"al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante"*.

Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decreto del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) - ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell'art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 - per l'esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.

Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell'ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica - con il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.

In attesa di un definitivo pronunciamento su tali problematiche da parte dei Dicasteri competenti, l'attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall'art. 69 del TULPS legato alla sicurezza di ogni singola attività, come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha reso palese la sensibile onerosità, temporale ed economica, dei procedimenti autorizzativi all'esercizio di alcune attività particolari come le piccole attrazioni, i giochi gonfiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche.

Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svolto, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competenti Dipartimenti di questo Ministero, ossia dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- sentiti i Ministeri dei BB.AA.CC. e dello Sviluppo Economico e i principali rappresentanti di settore.

Nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze di revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transitoria (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei gestori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del codice identificativo.

Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Si precisa, inoltre, che i richiami alle "Commissioni di vigilanza" contenuti nelle indicazioni che seguono vanno riferiti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilanza previste dall'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art 1 -Modifiche all'art. 1 "Scopo e campo di applicazione" del DM 18/5/2007.

comma 2-bis.- Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una nuova sezione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68 per l'inserimento della seguente nuova attività:

"Sezione VI Spettacolo di strada"

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150"

Ora, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenuto possibile escludere la stessa dal campo di applicazione del decreto 2007, fermo restando l'obbligo, da parte dell'artista, in base alle specificità degli spettacoli proposti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti.

Art. 2 - Modifiche all'art. 2 "Definizioni" del DM 18/5/2007

*"i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;
l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare. "*

Le nuove definizioni sono state dettate dall'esigenza di allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di certificazione, abilitati dal Ministero competente, anche per le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM 18/5/2007.

Art. 3 - Modifiche all'art 4 "Registrazione e codice identificativo delle nuove attività" del DM18/5/2007

1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;*
- b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»*
- c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;*
- d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e ...*

Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione.

Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ciò costituisce l'adempimento essenziale per la operatività della stessa attività ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, nell'apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia di attività.

Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l'obbligo di informazione allo stesso MIBAC della registrazione avvenuta, è stato limitato alla copia - in formato elettronico - dell'atto di registrazione con il relativo codice identificativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di registrazione può essere presentata al Comune in due copie (una per il Comune e una per il richiedente). In pratica il Comune, dopo aver rilasciato il codice, segnala all'Ufficio competente (ora denominato *Direzione generale per lo spettacolo dal vivo*) dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attrazione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l'originale della documentazione tecnica di supporto.

Con l'occasione giova ricordare che, fra i dati essenziali da richiamare nell'atto di registrazione c'è anche, ove previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stesso infatti è un presupposto indispensabile per la conclusione del procedimento.

Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell'iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di *verifica di idoneità* rispetto alla documentazione tecnica, di *identificazione*, ovvero di corrispondenza della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di *controllo* di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di *accertamento* dell'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguatamente motivati.

d) ... dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione 1 dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.»

e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo".

f) al comma 7, la parola "metallica" è soppressa.

Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle "piccole attrazioni", nella Circolare 2009.

Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività considerata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già segnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione di vigilanza.

Le "piccole attrazioni" infatti, che comprendono, naturalmente, anche le "piccole attrazioni a funzionamento semplice", introdotte nell'elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni

a dondolo, a gettone o a moneta, denominate "kiddie ride") e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).

Anche i "balli a palchetto (o balere)", le "arene ginnastiche" e i "teatrini di burattini (o marionette)" come attività dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall'elenco tipologico ed esclusivo di cui all'art. 4 della legge 337/68¹⁰, non hanno interazione con il pubblico, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.

Per tali attività, come anticipato, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una **asseverazione**, redatta da tecnico abilitato, o da una **certificazione** di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.

Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei confronti del parere della Commissione di vigilanza, non certifica la "sicurezza" della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.

Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a controllo a campione.

I "teatri viaggianti", i "circhi equestri e ginnastici" e le "esibizioni moto-auto acrobatiche"¹¹ sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, al controllo della Commissione di vigilanza o, per i locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.

¹⁰ *Definizioni tipologiche dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68*

BALLI A PALCHETTO (O BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palco-scenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati da basso, (burattini) ovvero burattini manovrali con fili dall'alto.

¹¹ *Definizioni tipologiche dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68*

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palco-scenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste e in genere collocato intorno alla pista.

ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

Da qui la possibilità di semplificare l'iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell'art. 4 del decreto 2007.

In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circolare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configurazioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per il pubblico o alle altre eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. impianto elettrico, impianto di riscaldamento).

Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulteriori predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infatti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all'esercizio del locale di pubblico spettacolo.

Art. 4 - Modifiche all'art. 5 "Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti" del DM 18/5/2007

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».
2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemente formulate.

Art. 5 - Modifiche agli articoli 6 "Dichiarazione di corretto montaggio" e 7 "Verifiche periodiche" del DM 18/5/2007

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».
2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.

Art 6 - Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti di presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il **19 giugno 2013**.

Si tratta di una ulteriore e definitiva "riapertura dei termini" mirata soprattutto alle "piccole attrazioni", ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinari ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).

Tale opportunità riguarda tutte le attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall'art. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
 - a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
 - b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla

idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

Al riguardo giova sottolineare come la "validazione" del parco esistente sia stata affidata ad un accurato "check up" dello stato di funzionamento e manutenzione realizzato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi più significativi nonché prove e controlli di base, secondo buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che la documentazione presentata comprenda, di tali prove e controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazioni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a riferimento per la accettabilità.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l'iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell'esercizio salvo gli effetti dei provvedimenti di diniego già espressi.

I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni.

**Lettera-Circolare prot n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008
DM 18 maggio 2007 - "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" Attività esistenti Chiarimento**

Sono state rappresentate da alcune Associazioni di categoria, le problematiche che i loro associati incontrerebbero nella cessione/acquisizione di attrazioni esistenti, a causa delle procedure adottate da parte di diverse Amministrazioni Comunali.

In particolare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.M. 18 maggio 2007, verrebbe richiesto ai nuovi gestori, ai fini del rilascio/aggiornamento della licenza di esercizio, il codice identificativo anche per le attività "esistenti" tenute invece ad ottenerlo entro due anni (12 dicembre 2009) dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tanto premesso, limitatamente alla problematica in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 - nel seguito semplicemente "decreto" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007, sono state emanate le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

L'art. 2 comma 1, lettera c), del decreto definisce come attività esistente la "attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto".

Il requisito di "esistenza" è dunque determinato dalla condizione di legittimo esercizio della attività prima dell'entrata in vigore del decreto (12 dicembre 2007); tale condizione è verificabile attraverso il possesso, da parte del gestore, della licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S.⁽¹²⁾ e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati, ecc.) e la specifica attività in questione.

Da quanto sopra esposto deriva che un'attività è da considerarsi "nuova", e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto (registrazione e codice identificativo) solo se, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Una seconda conseguenza è che il semplice cambio del gestore (per vendita, prestito, noleggio, cessione ad uso gratuito, ecc.) di un'attività esistente non modifica il requisito di "esistenza" fermo restando l'obbligo, da parte del nuovo gestore, di dotarsi della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

¹² **Art 69 del T.U.L.P.S.:** *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (successivamente attribuita ai Comuni) è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto".*

Circolare 1 dicembre 2009, n. 114

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonché per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno articolarne il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il D.M. 18 maggio 2007:

- superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
- supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998⁽¹³⁾, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:
 - **UNI EN 13814:2005** - *Fairground and amusement park machinery and structures - Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000)*;
 - **UNI EN 13782:2006** - *Strutture temporanee - Tende - Sicurezza(che ha sostituito la UNI 10949:2001)*;
 - **UNI EN 1069:2002** - *Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova*;
 - **UNI EN 14960:2007** - *Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment -Safety requirements and test metodo)*;
 - **Serie UNI EN 1176** - *Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment)*.

¹³ **Art. 4, comma 2, del D.Lgs 8 gennaio 1998:** *L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione.

Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:

«1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337».

Al riguardo, si precisa che:

- l'**art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337** ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione».

Il primo elenco «tipologico» delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell'iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'interno.

A tutt'oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell'ordine, i seguenti: D.M. 22 luglio 1981, D.M. 10 gennaio 1985, D.M. 1° giugno 1989, D.M. 10 novembre 1990, D.M. 10 aprile 1991, D.M. 9 aprile 1993, D.M. 23 luglio 1997, D.M. 8 maggio 2001, D.M. 7 gennaio 2002, D.M. 20 marzo 2003, D.M. 29 ottobre 2003, D.M. 28 febbraio 2005, D.M. 10 marzo 2006 e D.M. 7 novembre 2007⁽¹⁴⁾;

- in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni⁽¹⁵⁾, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, così definite:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;

Sezione II - Balli a palchetto o balere;

Sezione III - Teatri viaggianti;

Sezione IV - Circhi equestri;

Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal D.M. 28 febbraio 2005);

- la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;
- il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del

¹⁴ L'elenco è stato ulteriormente aggiornato con DM 11-5-2009.

¹⁵ Si riporta di seguito l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337 – approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreti Interministeriali del 22-7-1981, 10-1-1985, 1-6-1989, 10-11-1990, 10-4-1991, 9-4-1993, 23-7-1997, 8-5-2001, 7-1-2002, 20-3-2003, 29-10-2003, 28-02-2005, 10-03-2006, 7-11-2007 e 11-5-2009.

Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Il comma 2, dell'art. 1, dispone:

«2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.»;

alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, **i teatri viaggianti, i circhi equestri**) rientrano fra i **locali di pubblico spettacolo** di cui all'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto D.M. 19 agosto 1996.

Art. 2 Definizioni

L'art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

- a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
- d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni»;

Al riguardo, si precisa che:

- il D.M. 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le «attività» riportate nell'elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;
- sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante «esistente» si rinvia alla [lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008](#) del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui è stato già fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un'attività di spettacolo viaggiante si considera «esistente» se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione;
- l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d) [1],

sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico;

- ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996 («SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti»).

[1] Questa definizione è stata tratta dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 (recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento), nel quale, fra l'altro, sono individuati i «parchi» soggetti all'autorizzazione ministeriale disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato abrogato l'intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata soppressa l'autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento

La lettera e), del comma 1, dell'art. 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente:

«e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni»;

- i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

La successiva lettera f), del comma 1, dell'art. 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita:

«f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico»;

il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», è indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3 Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

L'art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità».

In merito si chiarisce quanto segue:

sul concetto di «nuova attività» si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività è da considerarsi «nuova», e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice

identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Art. 4 Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

L'art. 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il comma 1, del citato art. 4, così recita:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune».

In merito si chiarisce quanto segue:

al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l'attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attività stessa.

Il comma 2, lettere a) e b), recita:

«2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione [2] dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività [3]

- l'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;
- il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'**idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa**, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- si precisa che la suddetta **documentazione tecnica illustrativa e certificativa**, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

[2] Il manuale di uso e manutenzione è il «documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria» (vedi art. 2, comma 1, lett. g).

[3] Il libretto dell'attività è il «registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi» (vedi art. 2, comma 1, lett. h).

Il successivo comma 3 recita:

«3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport»;

per «traduzioni ufficiali in italiano» si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti uffici giudiziari secondo la normativa vigente in materia.

I commi 4 e 5 dispongono testualmente:

«4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti».

La Commissione di vigilanza deve:

- verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 4, comma 2;
- **verificare l'idoneità formale della suddetta documentazione** tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti «incardinato» (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- **controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio** dell'attività di spettacolo viaggiante;
- **senza entrare nel merito «tecnico» della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione;**
- nei casi in cui siano presenti **attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante** è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma **dichiarazione a firma di professionista abilitato** o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme **UNI EN 13814:2005, Appendix G** - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:

«6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di...;

Denominazione dell'attività...;

Codice...../.....;

Estremi del presente decreto..., art. 4»;

- per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, è necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l'anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:

Codice ISTAT del Comune	separatore	Progressivo assegnato dal Comune	Separatore	Anno Assegnazione
XXXXXX	-	XXXX	/	20XX

- il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull'attività stessa. A tal proposito, si ritiene utile indicare, con un esempio, il fac-simile di una targa metallica:

Esempio (immagine non in scala):



- affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull'attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:
 - dimensioni:** altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R= 2,5 mm;
 - fissaggio:** in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;
 - sistemi di fissaggio:** saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia; Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima;
 - Caratteri per la compilazione della targa metallica:** utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

Il comma 8 recita:

«8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

- ai sensi dell'art. 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui «tipologia» non sia stata ancora compresa nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, è della Commissione comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in cui la stessa non sia stata istituita.

Il comma 9 recita:

«9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione»;

- al fine di semplificazione l'adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell'attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L'obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell'attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, in quanto non titolari della licenza di esercizio;
- la comunicazione di cessione o vendita dell'attività al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ha lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, di risalire al gestore responsabile dell'attività stessa, nonché di poter attivare quelle iniziative di prevenzione o di vigilanza su particolari serie di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamenti, ecc., che possono ridurre il loro livello di sicurezza;
- le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell'attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l'avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del «registro» nazionale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, che i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

Il comma 10, infine, dispone quanto segue:

Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza⁽¹⁶⁾, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo»;

- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercitare, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la eserciterà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i

¹⁶ Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 5 Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

L'art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:

«1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato».

L'art. 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all'estero. In merito si chiarisce quanto segue:

- per la operatività delle disposizioni concernenti le attività di spettacolo viaggiante «esistenti» si rinvia alla successiva disposizione transitoria;
- il libretto dell'attività di spettacolo viaggiante, ai fini della registrazione e dell'ottenimento del codice, in quanto fondamentale strumento di gestione, è necessario anche per le attività esistenti;
- le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE, devono, a differenza di quelle già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale;
- salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi «nuove» a tutti gli effetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e. UNI EN 13814:2005).

Art. 6 Dichiarazione di corretto montaggio

L'art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:

Il comma 2 testualmente dispone:

«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato».

- Qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito internet: www.vigilfuoco.it

Il comma 3, infine, recita come segue:

«3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante»;

- relativamente al comma 3, dell'art. 6, si segnala la pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008).

Sfilate di carri allegorici

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli enti locali sia dalle prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

- i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;
- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «*i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico*», così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto

stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco.

Disposizione transitoria

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, così come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

I sigg. prefetti vorranno adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione ed ampia diffusione dei contenuti della presente circolare, che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, assicurando, in particolare, ai sindaci ogni proficua collaborazione.

Le SS.LL. vorranno, altresì, attivare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un sistema di monitoraggio delle istanze, presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, dai gestori delle attività già esistenti, nonché degli ulteriori aspetti di problematicità che dovessero emergere, dei cui esiti vorranno dare comunicazione al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile e al Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

Let. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010

Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.

Questa Amministrazione nell'ampio processo di migliorare la sicurezza della collettività, in particolare nei luoghi di lavoro e, per gli aspetti che qui più interessano, nel settore dei cosiddetti *spettacoli viaggianti*, ha emanato, il 1° dicembre 2009, una circolare esplicativa al fine di rendere di più agevole applicazione le disposizioni recate dal decreto 18 maggio 2007. In tale processo si inserisce il decreto del sig. Ministro adottato il 20 novembre dello scorso anno, con il quale si consentiva, entro un ulteriore anno, alle commissioni comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo di completare l'iter valutativo delle istanze presentate, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza poste a carico dei **gestori** delle attività.

Tale percorso, in ragione della complessità della disciplina e della delicatezza dei valori da perseguire, aveva richiesto la fattiva partecipazione delle SS.LL. al fine di *adottare iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione della disciplina in materia*. Veniva, altresì, richiesta l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle istanze nonché di ulteriori aspetti di problematicità.

In merito le SS.LL., in ragione dell'avvicinarsi del previsto termine di un anno, di cui al predetto decreto ministeriale 20 novembre 2009, sono pregate di fornire a questo Dipartimento i risultati dell'azione di monitoraggio, provvedendo, in ragione del relativo esito, ad attivare ogni utile iniziativa, per assicurare la piena riuscita, nei termini previsti, del percorso avviato.

Con l'occasione si allega una raccolta degli indirizzi, condivisi, per gli aspetti di competenza, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, già forniti su specifici aspetti di problematicità emersi dal

territorio, anche al fine di orientare le attività dei sigg. sindaci, su questioni che non siano state già oggetto di chiarimento da parte dei competenti Uffici.

ALLEGATO

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

- 1. Istanze presentate con documentazione incompleta.**
- 2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.**
- 3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.**
- 4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.**
- 5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.**
- 6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.**
- 7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.**
- 8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.**
- 9. Circhi equestri e teatri tenda.**

PARTE II

PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

- 1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.**
- 2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.**
- 3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.**
- 4. Attività installate su aree private.**
- 5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.**
- 6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.**
- 7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.**

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

- 1. Istanze presentate con documentazione incompleta.**

Come noto, il decreto del Ministro dell'Interno 20 novembre 2009 consente la prosecuzione dell'esercizio delle attività esistenti a condizione che l'istanza di registrazione sia stata presentata entro il 12 dicembre 2009 e che il relativo procedimento di registrazione e di rilascio del codice identificativo si concluda entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, poiché molte istanze di registrazione di attività esistenti, benché presentate entro il 12 dicembre 2009, non risultano corredate da tutta la documentazione richiesta, i Comuni, prima dell'eventuale rigetto dell'istanza per incompletezza documentale, vorranno assegnare un termine entro il quale l'istante potrà presentare la documentazione integrativa a completamento degli atti già presentati.

Resta inteso che i termini da assegnare per il perfezionamento della documentazione mancante devono tener conto dell'entità dei rilievi, dei tempi istruttori della Commissione di vigilanza nonché dell'esigenza di chiusura del procedimento complessivo, come ricordato, entro il 31 dicembre 2010.

- 2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.**

Sono stati riscontrati numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni diversi da quello ove, al momento del deposito dell'istanza, era installata l'attrazione.

Rientrano in tali fattispecie quasi tutte le istanze presentate, entro il 12 dicembre 2009, nei Comuni che avrebbero ospitato l'attrazione nel primo luna park stagionale.

In tal caso, l'istanza, secondo i dettami ispiratori del citato decreto 20 novembre 2009 e in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve essere comunque accettata a condizione che l'attrazione, correttamente installata, sia resa disponibile alla Commissione competente in tempo utile a consentire la registrazione entro il 31 dicembre 2010.

Nella diversa ipotesi in cui, ad istruttoria avviata, il gestore si trovi nelle condizioni di non poter installare l'attrazione in quel Comune, l'istanza e la relativa documentazione, dovrà, su richiesta del gestore dell'attrazione - tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore quale futura sede di installazione dell'attrazione stessa, fermo restando il termine del 31 dicembre 2010.

Tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento dell'istanza e della relativa documentazione e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non abbia inoltrato analoga istanza in altri Comuni. In caso contrario lo stesso gestore dovrà presentare copia dell'apposita comunicazione di rinuncia verso tali Comuni.

3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.

Si è rilevato che, soprattutto a motivo dei ridotti tempi di permanenza delle attrazioni nei vari luna park stagionali, molti Comuni non sono in grado di concludere l'istruttoria prima della chiusura dello stesso luna park.

Anche in questo caso, sempre in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, si ritiene che, su richiesta del gestore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C., l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasferite ad altro Comune indicato dal gestore quale successiva sede di installazione dell'attrazione. L'attività di spettacolo viaggiante, infatti, è per sua natura itinerante e la non salvaguardia della istanza iniziale, nell'attuale contesto legislativo, comporterebbe l'automatico divieto di prosecuzione dell'esercizio.

In generale, in tutti i casi di trasferimento della domanda ad un Comune di altra provincia, occorre darne comunicazione anche alla Prefettura relativa al Comune di nuova destinazione. Resta fermo che la natura itinerante non incide sul termine del 31 dicembre 2010.

4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.

In base al procedimento previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, la documentazione a corredo dell'istanza deve essere presentata, oltre all'originale per il Comune, in 3 copie della stessa: una per la Commissione di vigilanza, una, in formato elettronico, da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo ed una da restituire, vistata, al richiedente, unitamente al codice identificativo.

Il libretto dell'attività (denominato anche "log book"), quale "diario di bordo" deve essere costantemente aggiornato dal gestore.

Il libretto dell'attività in possesso del gestore deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dal Comune in ogni pagina.

5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.

In caso di aggiornamento di una licenza relativa a più attrazioni si può verificare che la stessa licenza riguardi anche attrazioni prive di codice.

Per le vigenti disposizioni, la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1° gennaio 2011.

Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.

6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.

Sono stati segnalati problemi in ordine ai procedimenti di passaggio di proprietà delle attrazioni esistenti. Qualche Comune, infatti, per aggiornare la licenza al nuovo proprietario chiede la presenza del codice identificativo.

In tali casi il Comune può procedere all'aggiornamento della licenza fino al 31 dicembre 2010 nei casi in cui risulti attivato il procedimento di registrazione preordinato all'assegnazione del codice.

7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.

Un caso particolare, che può riguardare le attività esistenti per le quali è in corso la procedura di rilascio del codice, è quello delle attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione").

Al riguardo, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e l'attività che sarà oggetto di sopralluogo, si rende necessario integrare la documentazione già presentata al Comune per il rilascio del codice, affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare al Comune ove è stata presentata l'istanza la seguente documentazione con le modalità di cui al precedente punto 4:

- idonea documentazione tecnica, illustrativa e/o certificati va, a firma del costruttore e di professionista abilitato o, in alternativa, di organismo di certificazione accreditato, che attesti:
 - il miglioramento, o almeno il mantenimento, delle precedenti condizioni di sicurezza;
 - il rispetto delle "norme di buona tecnica" degli interventi effettuati;
- nuova copia, o integrazione, del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, sottoscritto da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, *per le attrazioni registrate ai sensi dell'art. 4 del decreto*;
- nuova copia degli schemi e/o disegni, corredati da foto e delle istruzioni di uso e manutenzione, a firma di tecnico abilitato, *per le attrazioni registrate o da registrare ai sensi dell'art. 5 del decreto*.

8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.

Si fa riferimento principalmente ad autoscontri, autopiste, "bumper boat", ecc. dove sono presenti il *padiglione e/o percorso* e le unità condotte dai passeggeri che si muovono al suo interno.

L'*attrazione*, sulla base della definizione tipologica dell'attività, è costituita dall'insieme padiglione/percorso e unità passeggeri. Il padiglione a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce, a sua volta, attrazione indipendente. È necessario inserire nel libretto dell'attività l'elenco, il tipo, i numeri di matricola o altri elementi identificativi, nonché alcune foto delle unità passeggeri.

Le unità passeggeri possono venire sostituite nel tempo, utilizzando lo stesso padiglione, purché tale sostituzione avvenga con analoghe unità conformi alla normativa vigente nonché idonee all'impiego nell'attrazione.

Per tale modifica, che deve essere annotata nel libretto dell'attività, si richiamano le indicazioni di cui al precedente punto 7.

9. Circhi equestri e teatri tenda.

1 teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare del 1° dicembre 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.

In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

Per le attività in esercizio, nell'ipotesi in cui la configurazione allestita all'atto del sopralluogo non sia quella prevista come la più completa, dovrà essere rilasciato il codice corrispondente alla effettiva configurazione riscontrata in fase di sopralluogo. È fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuovo codice correlato alla diversa, più ampia, configurazione allestita in un

momento successivo, sulla base della documentazione già prodotta, anche attraverso le procedure semplificate disciplinate ai precedenti punti 2 e 3.

PARTE II

PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.

Il Comune che rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, o deve aggiornarla, può essere diverso da quello che ha rilasciato il codice identificativo. In tal caso si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, e precisato dalla Circolare del 1° dicembre 2009, il nuovo gestore di un'attrazione, per poterla utilizzare, oltre alla licenza di esercizio, deve "*ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo*".

In pratica, fermi restando gli altri obblighi di cui al citato art. 4, il nuovo gestore è sempre tenuto alla comunicazione del cambio di gestione al Comune che ha registrato la stessa e, naturalmente, ad aggiornare il "libretto dell'attività". Resta inteso che il Comune che rilascia la licenza può richiedere informazioni al Comune che ha operato la registrazione per verificare la regolarità della pratica.

2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.

In genere la Commissione di vigilanza si riunisce in occasione della prima installazione dello spettacolo viaggiante per motivi di fruizione da parte del pubblico e, quindi, non si presenta per i gestori la necessità di affrontare spese specifiche ai soli fini della registrazione.

Ove, però, per l'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione l'attrazione debba essere installata in un periodo diverso da quello di attività, i Comuni, nel rispetto degli indirizzi di Governo che puntano a favorire la ripresa dell'economia limitando le spese a carico delle piccole e medie imprese, faranno il possibile per ridurre al massimo i tempi di permanenza delle attrazioni in "sosta" e, conseguentemente, gli eventuali oneri relativi all'occupazione dell'area e delle utenze utilizzate.

3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.

Su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha rappresentato l'esigenza di distinguere nell'atto di registrazione se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente, i Comuni sono invitati ad indicare esattamente il riferimento all'articolo 4 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

4. Attività installate su aree private.

Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali¹⁷) dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).

Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.

¹⁷ *I requisiti di reazione al fuoco devono essere verificati per i locali, come definiti dal DM 19/08/1996 e non per le attrazioni, come definite dal DM 18/05/2007 art. 2, per le quali devono essere verificati i requisiti tecnici esplicitamente richiamati dal DM 18/05/2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Ciò vale anche se alcune attrazioni, installate anche all'interno di edifici ad uso pubblico come centri commerciali, sono costituite da materiali plastici o tessili che in alcuni casi costituiscono la parte predominante dei materiali dell'attrazione stessa (es. resine o materiali plastici di vetture, cavalli, gondole, tazzine, automobili, trenini, ecc.) (Nota DCPREV prot. n. 2639 del 25-02-2011).*

5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.

Le attrazioni come autoscontri, autopiste e simili, come parte integrante della attrazione, sono dotate di veicolo-cassa (rimorchio o autoveicolo) che contiene il quadro elettrico e/o il quadro comandi. Ove tale cassa, dopo il rilascio del codice identificativo, debba essere sostituita con un'altra cassa si potrà ricorrere alla procedura sulle modifiche parziali di cui al successivo punto 7.

6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.

I giochi gonfiabili, secondo la descrizione tipologica contenuta nell'elenco ministeriale, sono costituiti "interamente di *materiale ignifugo* realizzato in conformità alle direttive europee e a quelle del Ministero della Sanità".

In assenza di direttive europee, tenuto conto che la recente norma tecnica europea (UNI EN 14960:2006) stabilisce solo che il tessuto sia "ritardante di fiamma" senza precisare il livello prestazionale di tale requisito e atteso che il decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 e s.m.i., recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, non contempla i prodotti in oggetto, si ritiene che un adeguato livello di reazione al fuoco sia garantito in uno dei seguenti casi:

- materiale costitutivo certificato in classe non superiore alla classe 2 di reazione al fuoco⁽¹⁸⁾, secondo il citato D.M. 26/6/84 e s.m.i. per impiego "strutture pressostatiche", da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985 e s.m.i.. Si precisa al riguardo che il suddetto materiale non è soggetto ad omologazione ma soltanto a certificazione;
- materiale costitutivo in possesso di certificazione europea che garantisca, rispetto al grado di partecipazione al fuoco del materiale sottoposto a prova, un livello di sicurezza non inferiore a quello della suddetta classe 2.

7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

L'ipotesi descritta nella parte 1, al punto 7, concernente attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione"), può riguardare anche attività esistenti per le quali sia stato già rilasciato il codice identificativo nonché nuove attività. Anche in tali circostanze si rende necessario fornire al Comune la documentazione utile affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare, al Comune ove è stata presentata l'istanza, la stessa documentazione indicata nel richiamato punto 7 della parte I.

¹⁸ *Le caratteristiche di reazione al fuoco in **classe 2** richieste dal punto 6 Parte II della Lettera circolare prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 per **giochi gonfiabili** inseriti in spettacoli viaggianti, possono essere estese alla tipologia degli stessi giochi quando individuati con le caratteristiche di cui al D.M.19/8/1996 nell'ambito di attività diversificate come ad esempio **centri commerciali**. Resta esclusa in ogni caso la localizzazione degli stessi lungo i percorsi del sistema delle vie di esodo (Nota DCPREV prot. n. 2637 del 25-02-2011).*

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale Spettacolo

Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337 – approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreto Interministeriale del 18 luglio 2016
(G.U. anno 157° n. 180 del 3 agosto 2016)

SEZIONE I
PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE

Prova di forza del concorrente.

ASTROLOGIA O OROSCOPO

Ruota o congegno similare comprendente i segni dello Zodiaco con predizione dell'avvenire.

BASKET

Apparecchio circondato da pannelli di contenimento in rete metallica o altro materiale, dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle.

BIGLIARDINI CALCIO BALILLA

Piano orizzontale fisso rappresentante un campo di football in cui una pallina viene colpita da calciatori infissi su aste poste in senso ortogonale al piano e manovrati allo scopo di far entrare la pallina in due buchi posti all'estremità del piano.

BIGLIARDINI VARI

Bigliardi in miniatura di foggia diversa con i quali si effettuano trattenimenti vari (carambole, carambola funghetto, carambola all'italiana o all'americana, ecc.).

CALCIOMETRO

Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio ne determina la potenza.

CANNONCINO o TRENINO FORZA MUSCOLARE

Lancio di un cannone, di una locomotiva, ecc. in miniatura, munito di piccole ruote, su apposita rotaia a percorso vario, per determinare la forza del concorrente.

DISCOBOLO o GIOCO GEOMETRICO

Con un determinato numero di dischetti metallici si deve coprire completamente un disco di stoffa o di plastica.

PIANTACHIODI

Il concorrente con un determinato numero di colpi di martello deve piantare completamente un chiodo in un'apposita trave di legno senza piegarlo.

PUGNOMETRO

Prova di forza muscolare consistente nel colpire un pallone con un pugno, per determinarne, su di una scala, la potenza.

SOGGETTI A DONDOLO

Meccanismi di varie forme e dimensioni a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto.

TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento)
Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.

TIRO IN PORTA

Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il pallone con un calcio evitando il portiere meccanico mobile posto fra i due pali. Altro tipo presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone.

PICCOLE ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE

Barche fissate da appositi tiranti ad una trave trasversale che ne consente il dondolio provocato dalla spinta dell'occupante la barca stessa.

BIGLIARDINI CON STECCA O A MANO

Tiro con stecca o a mano di palle su piano orizzontale, in marmo con buche.

BOCCIOFILO

Tiro a mano di palle in apposite cassette con caselle numerate poste su un piano orizzontale.

CASSETTA SVIZZERA

Consiste in un braccio meccanico comandato da impulso elettrico, spostabile a piacere del partecipante onde spingere degli scodellini in una buca.

CINEMAVISIONI

Si assiste alla visione di un film o diapositiva di cartoni animati o di altri soggetti consentiti.

CORSA AZIONATA A MANO (cavallini, orsacchiotti, scoiattoli, navi, siluri, ecc.)

Volantini collegati meccanicamente con cavallini disposti su piano orizzontale, la velocità dei quali è determinata dalla maggiore velocità dei volantini. Se però la velocità è eccessiva il cavallino si ferma per alcuni secondi, per penalità, per poi riprendere la corsa normale.

DERBY (rotonda o padiglione)

Trattasi di giochi, azionati a mano consistenti in missili, motociclette, automobili, cavallini, calciatori, ecc. che vengono manovrati da uno o più giocatori verso un traguardo.

ESIBIZIONI CON STECCHE

Si deve prendere con l'estremità di due stecche un turacciolo o oggetti simili e collocarli in un determinato posto.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO A MANO

Apparecchio azionato mediante gettoni introdotti dal giocatore il quale manovrando abilmente, tramite pulsanti, definisce la durata del gioco.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE

Trattenimento consistente in piccole ruspe che si muovono in avanti e indietro alternativamente su un piano cosparso di scontrini, buoni-premio. Il giocatore introduce dei gettoni in apposita feritoia, mobile ed orientabile. Detti gettoni se abilmente introdotti, permettono alla ruspa l'avvicinamento alla buca di recupero e l'espulsione degli scontrini vincenti.

GIOCO GEOMETRICO o DISCOBOLO (vedi DISCOBOLO)

MICRO GUIDA

Piano orizzontale mobile con due pedali o con manubrio in senso oscillatorio. Si deve far passare una pallina attraverso passaggi obbligati.

OROSCOPO o ASTROLOGIA

(vedi ASTROLOGIA o OROSCOPO)

PALLAMANO

Trattasi di una porta tipo gioco del calcio munita di una rete, il tutto in formato ridotto, entro la quale il giocatore deve far entrare una palla lanciandola con la mano cercando di evitare il portiere meccanico movibile fra i due pali della porta.

PESCA VERTICALE ABILITA'

Pesche di abilità a gettone o moneta costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, ecc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l'esterno.

ROMPITUTTO

Lancio di palle contro bersagli vari (lampadine, bottiglie, scatole, ecc.).

ROTONDA MINI STADIO

Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari; ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore.

ROTONDA o PADIGLIONE GIRA

Trattasi di una rotonda o padiglione in cui è posta una ruota numerata, di vario materiale e misure, agente su un piano orizzontale o verticale che ruota su un perno fisso, ad una estremità della quale è posta un'asta flessibile. Il giocatore manualmente gira la ruota numerata, la quale dopo un certo tempo, rallentata dall'asta flessibile (regolabile dal giocatore), si ferma indicando un numero che dà diritto alla vincita di un premio.

ROTONDA PESCA (ochette, magnetica e simili)

Canne "tipo pesca" alla cui estremità del filo è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero, una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale.

ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI o CALCIO DI RIGORE

Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica, ecc. ovvero contro una porta munita di un portiere.

ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline, ecc.)

Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza.

ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE

Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloidi. Un ventilatore, collegato con l'imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'esterno dell'imbuto.

TELEARMI

Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso. Può consistere in un gioco con singolo apparecchio o dotato di più fucili, consentendo così un gioco di squadra.

TIRI MECCANICI

Tiri con carabine o pistole di varia foggia che usano pallini in plastica contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, ecc.).

TIRO AI BARATTOLI, AI BIRILLI, ALLE FRECCHE, ecc.

Lancio di palle di stoffa su barattoli disposti a piramide o di frecce su un disco girevole. Dette frecce possono essere lanciate tramite balestre o archi.

TIRO AI FANTOCCI

Lancio di palle di stoffa o di legno a fantocci fissi o mobili la cui testa, se colpita, si piega all'indietro.

TIRO AI FILI

Tirando un filo scelto da una matassa si solleva un oggetto collegato con il filo stesso.

TIRO AL BERSAGLIO

Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati.

TIRO ALLA MEDAGLIA

Tiro a segno con carabina ad aria compressa su appositi cartoncini con centri numerati, per conseguire la vincita di medaglie.

TIRO ALLA PALLINA SU PIANO MOBILE

Lancio di sfere su due tappeti molleggiati, le sfere, rimbalzando, cadono su contenitori mobili. L'abilità del giocatore sta nel riempire i contenitori con il maggior numero di palline.

TIRO ARIA COMPRESSA

Carabina o pistola ad aria compressa che spara speciali pallini di piombo su gessetti, lampadine, palloncini, nastri di carta, bersagli vari anche mobili e cartoncini con specifica numerazione.

TIRO FOTOGRAFICO

Tiro con carabina ad aria compressa con possibilità di far scattare una fotografia se il tiratore colpisce il bottone metallico, collegato con l'apparecchio fotografico.

TIRO GETTONI

Lancio di gettoni su determinati oggetti posti su un piano ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO PALLINE IN RECIPIENTI

Lancio di palline in recipienti.

TIRO PIASTRELLE

Lancio di dischetti metallici su altri dischi di diametro superiore, posti su un piano sistemato ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO SOLLEVAMENTO TAPPO

Trattasi di turaccioli o sfere, sistemate su piani o cilindri; il giocatore, sollevando i turaccioli o spingendo le sfere verifica la vincita, determinata da contrassegni colorati posti sulla parte inferiore dei turaccioli o delle sfere, vincendo bottiglie, statuette, fiori, piante, ecc.

TIRO TURACCIOLI

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini di gomma, con possibilità di colpire un bersaglio.

VIDEOGIOCHI o TIRI ELETTROMECCANICI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento)
(vedi TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI)

MEDIE ATTRAZIONI

ACQUARIO

Bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano animali appartenenti a specie acquatiche, in grado di permettere a ogni soggetto l'espletamento del repertorio comportamentale specie specifico, la cui esposizione sia conforme alla normativa vigente.

ALTALENA A BARCHE PER BAMBINI

Attrazione avente le stesse caratteristiche tecnico-funzionali dell'Altalena a barche giganti inserita tra le grandi attrazioni, ma di minori dimensioni e con ridotto numero di posti, non superiore a dodici, destinata ad un pubblico di bambini.

AUTOSCONTRO (fino a 20 vetture)

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, inserito tra le grandi attrazioni, ma con un numero di vetture non superiore a venti.

BATTELLO MISSISSIPI

Trattasi di imbarcazioni per visitatori che circolano a pelo d'acqua sia su un percorso obbligato che su un percorso libero.

CADUTA LIBERA (FREE FALL)

"Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x 6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza".

CASA O ALTRO SOGGETTO GIREVOLE

Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole, o una barca, o un aereo o altra forma, poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico.

CASTELLO INCANTATO

Padiglione con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, ecc. nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, ecc.

CINESFERA

Padiglione per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, acustica e fisica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione. Dette pellicole non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne sia spettatore.

GABBIE VOLANTI

Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale di sostegno, nonché di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono impernati a delle strutture portanti e tralici in ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una spinta impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposite barriere o transenne.

GHIBLI PER BAMBINI E ADULTI

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono su appositi supporti mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

GIOCHI GONFIABILI

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il "Castello medievale", la "Balena", lo "Scivolo pagliaccio", lo "Scivolo gigante", la "Bolla d'aria", ecc.

GIOSTRA AEROPLANI

Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla alla quale sono impernati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, clowns, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

La giostra può avere una cloche munita di un pulsante premendo il quale le riproduzioni delle mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo, ecc. avviene per interruzione di corrente.

GIOSTRA A SEGGIOLINI

Giostra ad albero centrale fisso con grimaldiera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento dal centro del seggiolino.

GIOSTRA BOOGIE-WOOGIE

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciate delle carrozzine a percorso ondulatorio molto frequente. Il movimento è dato da un motore elettrico posto al centro della giostra.

GIOSTRA CAVALLI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI

Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti di ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, ecc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o due piani.

GIOSTRA MINISEGGIOLINI

Attrazione avente le caratteristiche della giostra a seggiolini (giostra a catene) di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

GIOSTRA SHIMMY, ANCHE CON MANTICE DI COPERTURA

Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

GIOSTRA SILURO

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri che eseguono un percorso: piano, inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno.

GIOSTRA TAZZE

Giostra per bambini ed adulti costituita da grandi tazze con sedili all'interno collocate su dischi sovrapposti asimmetricamente, ruotanti in direzioni diverse.

GIOSTRA VOLO DI RONDINE

Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che eseguono un percorso circolare ondulato. L'ondulazione è provocata da un gruppo propulsore centrale.

GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE

Giostra con pavimento fisso con vari bracci ai quali sono agganciate: gondole, barche, motoscafi in miniatura che girano in una vasca circolare contenete acqua.

GIOSTRINA RODEO AZIONATA A MOTORE

Funzionamento analogo a quello delle giostrine trenino ma con automobiline anziché locomotive e vagoncini.

GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE

Giostra con trenino in miniatura funzionante elettricamente a corrente continua, azionata dalla cassa, su un piano per mezzo di una guida centrale. Consta di locomotive trainanti vagoncini. Il percorso comprende il giro perimetrale del padiglione e mediante gli scambi azionati dalla cassa è possibile effettuare il percorso in senso inverso.

GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE

Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con piattaforma rotante sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro o fissate alla piattaforma. I bracci o la piattaforma girevole ricevono l'impulso rotante da un motore elettrico o idraulico.

GLOBO DELLA MORTE

Trattasi di un'attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti e motociclisti che eseguono acrobazie nell'interno di un globo metallico.

LABIRINTO CRISTALLI

Trattasi di un padiglione con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione.

Può essere dotato di elementi mobili e soffi d'aria che mettono ulteriormente alla prova l'abilità dell'utente nel raggiungere l'uscita.

MINI AUTOSCONTRO SUL GHIACCIO /ICE BUMPER CAR

L'attrazione è composta da una pista, in ghiaccio o materiale sintetico simile al ghiaccio, sulla quale girano vetture a batteria con percorso libero e guida indipendente. Le vetture sono dotate di ampio paraurti in materiale in grado di assorbire eventuali colpi.

MINIAVIO

Attrazione avente le caratteristiche della giostra aeroplano ma di minori dimensioni, destinata esclusivamente ai bambini.

MINIGOLF

Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su aree di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei parchi di divertimento.

MINI MONOROTAIA

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche della Monorotaia compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, riservata al divertimento dei bambini.

MINI OTTOVOLANTE

Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare uno o più convogli, caricando e scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. L'attrazione può anche essere coperta totalmente o in parte.

MINI OTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione avente il medesimo funzionamento della attrazione denominata "ottovolante acquatico" ma che, per dimensioni e velocità del movimento, è riservata ad un pubblico di bambini.

MINISCONTRO

Trattasi di un'attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture e pista di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori.

MINISLITTA

Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di una scala fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa.

MINITAGADÀ

Piattaforma circolare sulla quale sono montati, sul perimetro esterno, due file di sedili dove prende posto il pubblico. Con un dispositivo elettromeccanico viene ruotata a velocità variabile in senso orario ed antiorario e fatta oscillare assialmente da un dispositivo elettromeccanico. La piattaforma si muove quindi con un movimento rotatorio ed oscillante. Presenta dimensioni ridotte rispetto alla Giostra Tagadà, inclusa tra le grandi attrazioni.

MINI TAPPETO VOLANTE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento del "Tappeto volante" inserito tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte, numero di posti fino a venti e per la caratteristica che i passeggeri sono disposti su un'unica fila di poltrone rivolte verso il pubblico.

MINITORRE A SALITA O DISCESA RAPIDA (altezza fino a 12 metri)

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

MINIVOLO DI RONDINE

Trattasi di giostra analoga al volo di rondine, già compresa nelle medie attrazioni, ma con dimensioni molto ridotte riservata al divertimento dei bambini.

MISSILE

Padiglione avente la forma di missile; il pubblico all'interno ha l'impressione di compiere un viaggio spaziale in quanto il missile, per effetto dei congegni si alza verticalmente ed oscilla.

MIXTREME – Percorso vita sospeso

Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno lamellare e basamenti di ancoraggio amovibili, in modo da rendere completamente modulare e traslocabile la struttura, adatta a bambini e adulti. Essa è costituita da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze, con percorso libero o a tempo, impegnandosi in percorsi che altrimenti si troverebbero solo in particolari situazioni naturali.

MOSTRE FAUNISTICHE

Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico.

MOTONAUTICA PER BAMBINI ED ADULTI

Vasca di forma quadrata o rettangolare contenente acqua, con un livello non superiore a 60 cm., in cui si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria o a scoppio, cigni e soggetti vari.

MURO DELLA MORTE

Trattasi di attrazione costituita dall'esibizione di ciclisti, motociclisti, automobilisti e go-kartisti che eseguono acrobazie percorrendo una pista circolare in legno elevata verticalmente.

MUSEI

Padiglione o struttura contenente gruppi anatomici in cera in genere oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, ecc. fissi o mobili, ovvero ricostruzioni di monumenti in miniatura.

PADIGLIONE ILLUSIONE O PADIGLIONE FENOMENI OTTICI

Trattasi di spettacoli ad illusione ottica effettuati all'interno di padiglioni ove trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere, che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico.

PADIGLIONE LILLIPUZIANI

Trattasi di spettacoli effettuati da complessi lillipuziani.

PADIGLIONE PERCORSO FANTASTICO PER BAMBINI (Playground)

Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All'interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.

PADIGLIONI FENOMENI IN GENERE

Esibizioni effettuate da persone di peso, statura e forza fisica eccezionali, con esclusione di mostruosità.

PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con esclusione di quelli automatici o semi-automatici.

PISTA DA TAVOLO

Vetturette da corsa in miniatura, funzionanti elettricamente o a batteria, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di volanti.

PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE

Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.

PISTE PER AUTOMOBILINE, MOTO varie, CAVALLINI, ecc., PER BAMBINI (baby-karts)

Piano a forma libera sul quale si muovono in senso obbligato piccoli kart.

ROTONDA AEROPLANI TOTOCOLOR

All'interno di un padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati.

ROTOR

Padiglione a spettacolo, con possibilità di partecipazione del pubblico. L'attrazione è costituita da un grande cilindro verticale ruotante nel cui interno è sistemato un piano anch'esso rotante. Su detto piano sostano le persone che intendono partecipare al divertimento, appoggiandosi alla parete del cilindro. Inizia quindi la lenta rotazione di tutto il complesso e contemporaneamente il sollevamento meccanico del pavimento interno, tramite un albero metallico posto al centro del

cilindro. Raggiunta una determinata altezza, viene aumentata la velocità rotatoria di tutto il complesso e le persone restano aderenti alla parete del cilindro a causa della forza centrifuga. A questo punto il pavimento si abbassa lasciando le persone aderenti al cilindro, in varie posizioni, senza alcun sostegno. Al termine, diminuendo gradatamente la velocità rotatoria, i partecipanti scivolano lentamente sul pavimento.

RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12)

Consta di piloni metallici che sostengono un'asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico o idraulico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia o ralla.

RUOTA PANORAMICA PER BAMBINI

Attrazione avente le caratteristiche della ruota panoramica compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

SALTO TRAMPOLINO

Trattasi di attrazione costituita da rete in materiale plastico sostenuta da una struttura metallica attraverso molle metalliche, che hanno il compito di rendere il piano di salto elastico per consentire il ripetersi di salti in ciclo continuo.

La rete di salto ha un diametro utile di circa m. 4 e questi trampolini possono essere posizionati in numero da uno a sei in base alla struttura metallica di sostegno delle imbracature.

SFERE GALLEGGIANTI

L'attrazione è costituita da un bacino riempito con massimo 30 cm di acqua, in cui si muovono gonfiabili trasparenti di forma sferica o di altra forma di dimensioni adeguate a contenere una persona in posizione eretta.

SIMULATORE (fino a 12 posti)

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio virtuale. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.

SPACE SHOT - lancio con elastico

L'attrazione consiste in un traliccio metallico telescopico con quattro braccia poste all'altezza di m. 20 circa installato su rimorchio ai soli fini del trasporto.

La spettacolarità consiste nel lancio dell'utilizzatore ad una altezza pari o superiore a quella totale (max m. 27 ca.), le postazioni sono quattro a singolo posto ed indipendenti per il lancio ed azionamento; gli utenti vengono assicurati mediante cinture di sicurezza ai seggiolini, il seggiolino è assicurato ad una serie di elastici messi in trazione da cavi in acciaio collegati ad un verricello elettrico, il bloccaggio e lo sgancio del seggiolino è assicurato da un elettromagnete.

SPECCHI UMORISTICI

Padiglione contenente specchi concavi e convessi che riflettono la figura deformandola.

SPEEDY o GIOCHI SIMILARI

Trattasi di un piano dal quale escono dei "funghetti" o altri soggetti di plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni fungo colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato col piano di gioco stesso.

TAPPETI ELASTICI

Attrazione realizzata con una o più reti in materiale plastico agganciate a molle che rendono il piano elastico, consentendo di saltare a ciclo continuo.

Le parti metalliche ed il perimetro sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire urti da parte degli utilizzatori.

TEATRINO MECCANICO

Padiglione contenente vari gruppi mobili in miniatura rappresentanti presepi, favole, ecc.

TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.

TRENINO LILLIPUZIANO SU BINARIO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore a scoppio diesel o elettrico trainante dei vagoncini con percorso obbligato su binario. La motrice può essere guidata dal personale dell'attrazione oppure comandata automaticamente dalla cassa. La motrice e le carrozze possono avere forme diverse e rappresentare animali o altri soggetti.

TRENO FANTASMA

Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale è installato un binario o una rotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette mosse da motore elettrico. Nel padiglione semibuio sono installate lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc.

TROTTOLA TWIST – SEGGIOLINO EIETTABILE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento della "Trottola Twist" inserita tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte e per il numero di posti, fino a due.

GRANDI ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE GIGANTI

Trattasi di barca (o barche) di grande dimensione sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime alla barca il movimento proprio dell'altalena.

ASTRONAVE GIREVOLE "RANGER" o ASTRONAVI

Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave, appesa ad un braccio rotante, sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio sino a 360°, per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento.

AUTOSCONTRO (oltre venti vetture)

Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero e guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vettura viene prelevata dal piano in lamiera tramite rotelline in ghisa poste sotto la vettura e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vettura è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di una copertura. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento mediante spazzole e selettore di corrente.

BAJERN-KURVE

Attrazione costituita da binario con profilo a doppia "T" con sviluppo circolare ed altimetria variabile. Il treno è composto da diverse vetture, che collegate tra loro, formano un lungo drago.

BOOSTER

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su

se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°. Sulle vetture prendono posto fino a 16 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.

CAPOVOLTA 360°

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da una colonna verticale, che può ruotare sul proprio asse di 360° solo nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna è applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto all'altro, fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.

Ogni braccio rotante supporta ad una estremità un contrappeso e all'altra estremità quattro vetture, ognuna delle quali ospita due passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilità e libertà di movimento di gambe e braccia (max 8 passeggeri per braccio). La ritenuta del passeggero è di tipo singolo con "maniglione sovraspalla.

EVOLUTION

Attrazione composta da un braccio mobile, che può ruotare fino a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che può ruotare a sua volta di 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

FOX-TROT (vedi TROTTOLA TWIST)

GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGHEVOLE

Trattasi di una giostra circolare con albero fisso centrale metallico inclinabile con ralla esterna all'albero al quale sono imperniati bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

GIOSTRA APOLLO 2000

Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni indipendenti uno dall'altro che lanciano la vetturina in alto.

GIOSTRA BALLERINA

Giostra azionata a motore, munita di piattaforma fissata ad un braccio centrale, con movimento eccentrico e ondulatorio, con diversi sedili biposto.

GIOSTRA COBRA

Giostra munita di braccio centrale che si solleva con sistema idraulico, al quale è collegato un traliccio sovrapposto alla cui estremità sono fissate due girelle alle quali sono sospesi alcuni seggiolini che, girando si sollevano verso l'esterno.

GIOSTRA CON PIATTAFORMA ROTANTE ORIENTABILE

Comprende una giostra con piattaforma rotante, che porta al suo esterno, e rivolti verso il suo centro un certo numero di sedili monoposto. La suddetta piattaforma è montata, attraverso un supporto oscillante, alla estremità sollevabile di un braccio, incernierato alla sua altra estremità, ad un basamento o rimorchio.

La piattaforma durante la fase di sollevamento del braccio, ed a braccio sollevato, può essere rispetto al terreno, diversi angoli di inclinazione da orizzontale a perpendicolare. La combinazione di questi movimenti rotatori, di sollevamento e di inclinazione generano motivi altamente emozionanti; le velocità sono studiate per ottenere in ogni situazione condizioni di sicurezza. Completano l'attrazione un contorno, una facciata, pedane di accesso ed organi di comando e di sicurezza.

GIOSTRA ENTERPRISE

Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a sua volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera, che portano ognuno, appesa alla loro estremità una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia a sollevarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa dalla posizione orizzontale a quella verticale.

GIOSTRA GALATTICA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante, portante al suo esterno un certo numero di sedili monoposto, rivolti verso il suo centro e dotati di maniglioni di sicurezza; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 80° del braccio principale genera una pluralità di accelerazioni sui passeggeri, con conseguente effetto emozionante.

GIOSTRA MATTERHORN

L'attrazione è costituita da una rotaia a "T" con percorso ondulato sulla quale scorrono, sostenuti da apposite ruote, bracci metallici posizionati a raggiera.

All'estremità esterna di ogni braccio è appesa una vettura (o gondola).

L'estremità interna dei bracci è fissata ad un centro rotante azionato da motore idraulico od elettrico in grado di imprimere una rotazione con velocità variabile, oraria ed antioraria. La rotazione impressa genera una forza centrifuga che agisce sulle vetture spingendole verso l'esterno in un continuo dondolio.

Ogni vettura (o gondola) è dotata di maniglioni di sicurezza per la ritenzione dei passeggeri. L'attrazione, completata da un contorno di pedane metalliche o di legno, può essere dotata di un tetto di copertura a forma quadrata o tonda.

GIOSTRA POLIPO

Giostra a motore centrale con bracci oscillanti a mo' di piovra, alla estremità dei quali sono appese carrozzine girevoli, per le persone, in senso rotatorio.

GIOSTRA SOJUTZ

Attrazione azionata a motore munita di gabbia circolare rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio.

GIOSTRA SUPERCOPPA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante portante al suo esterno un certo numero di navicelle, libere di ruotare attorno al proprio asse pressoché verticale; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile, ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 60° del braccio principale genera nelle navicelle un moto rotatorio libero e non uniforme, con conseguente effetto emozionante sui passeggeri.

GIOSTRA TAGADÀ

Giostra azionata a motore, a forma di catino con piattaforma collegata ad un braccio sollevabile idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili, rivolti all'interno, posti attorno al piatto.

GIOSTRA TWISTER

Trattasi di giostra con asse centrale pieghevole; alla botte centrale sono applicati bracci metallici collegato tra di loro; all'esterno sono applicati seggiolini biposto oscillanti tipo teleferica.

GO-KART (con esclusione di strutture di carattere agonistico e sportivo)

Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

LOOP

Strutture a "ottovolante" contenenti un tratto di percorso in cui il pubblico, nella vettura, viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura. L'attrazione è dotata di un impianto di frenatura pneumatica a comando elettronico, tale da prevenire ogni anomalia di funzionamento.

MONOROTAIA

Trattasi di un veicolo a motore elettrico o a scoppio; viaggiante su una monorotaia oppure sospeso alla monorotaia medesima.

NAVICELLE

Trattasi di strutture cui sono appese delle navicelle da quattro o più posti ciascuna. Dette navicelle sono chiuse con apposita grata e all'interno sono munite di sbarre di sicurezza per il bloccaggio degli occupanti il sedile. Le navicelle, azionate elettricamente dalla cabina comando della stessa attrazione, compiono oscillazioni di ampiezza crescente fino a raggiungere ognuna rotazioni complete di 360°. Ogni navicella ruota in senso contrario rispetto all'altra.

OTTOVOLANTE

Struttura composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro sui quali è fissata una rotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve, sotto e soprapassaggi. Le vetturette, a più posti, corrono sul binario o rotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturette sono trainate da una catena o cavo metallico, azionati da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza di inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturina viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo.

OTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d'acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell'ottovolante metallico.

PENDOLO FRONTALE

Giostra composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto alla sommità della piattaforma di imbarco e sorretto dal gruppo colonne; ad una estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 4 navicelle perimetrali a 4 posti, che gira a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione; le navicelle della ruota hanno a loro volta un proprio asse di rotazione e girano su se stesse per sbilanciamento controllato. Le evoluzioni sono controllate da inverter che ne limita la velocità e da dispositivi frenanti ridondanti sulle vetture. Inoltre l'attrazione è dotata di pedana mobile di ingresso e uscita passeggeri con cancelli di sicurezza che tengono il pubblico al di fuori del raggio d'azione della giostra.

PISTA A FORMA LIBERA

Pista a forma libera sulla quale si muovono vetturette indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturina è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a mano o a pedale.

RUOTA PANORAMICA (Diametro oltre i 12 metri)

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro

della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

SCIVOLO ACQUATICO

Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando.

SIMULATORE (oltre 12 posti)

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua, nella terra, nell'aria o nello spazio. La Base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.

SLITTA o TABOGA

Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant). La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale.

SUPERTRENO VELOCE

Attrazione avente in parte le caratteristiche strutturali dell'ottovolante. Anziché essere percorsa da vetturette isolate è percorsa da un treno dalle strutture aerodinamiche composto da diverse vetturette collegate tra di loro. Il moto è procurato da un gruppo motoriduttore per ogni vettura, che prende corrente da particolari rotaiette per mezzo di pattini speciali.

TABOGA (vedi SLITTA)

TAPPETO VOLANTE

Trattasi di una piattaforma su cui sono sistemate diverse file di poltrone a disposizione del pubblico. Con un dispositivo elettroidraulico ed elettropneumatico, la piattaforma si solleva da terra compiendo oscillazioni e rotazioni sempre mantenendo il pubblico in posizione abbastanza parallela al basamento.

TELEFERICA

Strutture metalliche a sostegno di una rotaia sospesa alla quale viaggia una speciale vetturina (o sedile carrozzato) trainato da un motore elettrico a corrente continua munito di riduttore a ruota di gomma di trazione. Il percorso è in parte esterno ed aereo, in parte interno al buio. Il viaggio al buio è arricchito da brevi proiezioni cinematografiche, effetti luminosi e sonori e di scenette, anche mobili, su temi vari.

TORRE A SALITA O DISCESA ACCELERATA

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

TORRE PANORAMICA

Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre. Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica.

TRENO FANTASMA (oltre due piani)

Trattasi di un padiglione all'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione - semibuio - sono installati lungo il percorso,

varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc. Il percorso può svolgersi, a piano terra oppure su due o più piani.

TROTTOLA TWIST o FOX-TROT

Seggiolini legati ad un cavo posti su di una base ovale che per dispositivo meccanico subiscono improvvisamente violente scosse o "sferzate" cambiando velocità.

SEZIONE II

BALLI A PALCHETTO (o BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e sedie e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

SEZIONE III

TEATRI VIAGGIANTI

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico.

Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.

SEZIONE IV

CIRCHI EQUESTRI

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

SEZIONE V

ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- 1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;
- 2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo.

SEZIONE VI

SPETTACOLO DI STRADA

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

D.M. 19 agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;**
- h) circhi;**
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;**
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

... *Omissis* ...

Stralcio dell'Allegato al D.M. 19 Agosto 1996 (TITOLO VII e TITOLO VIII)

TITOLO VII

CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

7.1 UBICAZIONE⁽¹⁹⁾

Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.

In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.

L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve

¹⁹ *Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio. Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, n° 337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate. Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997).*

essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI

I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.

In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.⁽²⁰⁾

Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiino tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

7.3 SCUDERIE

Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.

7.4 DEPOSITI E LABORATORI

Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.

7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.

I contenitori di G.P.L., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.

È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.

Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).

Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione

²⁰ *La distanza di 6 m. deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari). Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997).*

di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO VIII

TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI

8.1 UBICAZIONE

L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI

L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.

I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.

La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.

Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

8.3 DEPOSITI E LABORATORI

Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.

L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70.

Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.

8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

D.M. 16 giugno 2008

Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

(GU n. 152 del 1-7-2008)

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attività dello spettacolo viaggiante; Considerata la necessità di prevedere per i gestori delle attività di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto del 18 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1. Soggetti formatori

1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attività di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le società qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalità ed esperienza nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché della conformità dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività formativa nonché alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 2. Requisiti per l'autorizzazione

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione, gli organismi richiedenti devono disporre di adeguata dotazione logistica e gestionale nonché di un corpo docente formato da:

- a) tre unità in possesso, alla data di presentazione della domanda, di laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il collaudo di attività dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, società o studi professionali;
- b) tre unità, di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, dotate, alla data di presentazione della domanda, di comprovata esperienza, almeno quinquennale, come gestore individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

Art. 3. Istanza di autorizzazione

1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo vigente, è indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene presentata per il tramite della Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.

2. L'istanza contiene:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2;
- c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le funzioni di direttore del corso;
- d) il programma dei corsi;
- e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per l'autorizzazione richiesta.

3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarità dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.

Art. 4. Modalità di svolgimento del corso

1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi, ciascuna classe è composta da un numero non superiore a venti frequentanti.

2. Ogni corso ha un proprio direttore che è responsabile del progetto formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di assenze individuali, che comunque non può superare il 10% del totale complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.

3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto, compresi i tempi della verifica finale.

4. Ai partecipanti è fornito il materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.

5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonché i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.

Art. 5. Percorso formativo e prova finale

1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso garantisce che il programma formativo includa i contenuti minimi, individuati in funzione del grado di esperienza del gestore, come precisati all'allegato 1.

2. Per i gestori esperti il corso si conclude con una verifica teorica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande.

3. Per i gestori non esperti il corso si conclude invece con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno quaranta domande e lo svolgimento di due prove pratiche inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.

4. La commissione esaminatrice è composta da almeno tre dei membri del corpo docente autorizzato ai sensi dell'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.

5. I candidati che superano la prova finale ricevono un attestato di idoneità e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.

6. L'elenco di cui al comma precedente, opportunamente aggiornato, è trasmesso annualmente, a cura degli organismi formatori, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

7. La frequenza ai moduli formativi previsti costituisce credito formativo permanente salvo l'obbligo, in capo ad ogni gestore, del proprio aggiornamento.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Programma del corso di formazione rivolto ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 6 (dichiarazione di corretto montaggio) comma 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007.

Modulo A - per gestori esperti (1)

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce della normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

(1) Ai fini del presente decreto si considerano "esperti" i gestori che siano in possesso della licenza di cui all'art.69 TULPS per l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni. ⁽²¹⁾

A1 - Nozioni teoriche.

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione del rischio applicati alle fasi di montaggio e messa in servizio delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza, e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

Modulo B - per gestori non esperti

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce della normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Acquisire elementi di conoscenza sulle problematiche generali di montaggio e messa in servizio delle attività.

B1 - Nozioni teoriche.

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione dei rischi del rischio applicati alle fasi di montaggio, utilizzo, ispezione e gestione in emergenza delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

2. Montaggio e messa in servizio. Scelta del sito. Valutazione dei carichi. Movimentazione delle parti. Attrezzature di sollevamento. Imbracci. Movimentazione manuale dei carichi.

Attrezzature ausiliarie (p.e. G.E.). Sicurezza elettrica. Carburanti.

Collegamenti, appoggi a terra, sistemi di ancoraggio, zavorre.

Verifiche di stabilità. Altre verifiche e controlli (es. controlli visivi saldature). Prove di funzionamento ordinario a vuoto. Prove dei sistemi di sicurezza.

B2 - Nozioni pratiche, da acquisirsi con tirocinio in affiancamento ad esercente spettacoli viaggianti che abbia conseguito l'abilitazione alla certificazione del corretto montaggio delle attrazioni. ⁽²²⁾

1. Esercitazioni di montaggio/smontaggio. Movimentazione carichi. Movimentazione parti dell'attrazione/attività. Imbracatura di carico e guida. Comunicazione con segnali a mano e via radio. Stabilizzatori e appoggi dell'attrazione. Allacciamenti alle fonti di energia. Collegamenti di messa a terra.

²¹ Nota (1) del Modulo A Come sostituito dal D.M. 31 gennaio 2013.

²² Titolo del punto B2 come sostituito dal D.M. 31 gennaio 2013.

2. Esercitazioni operative per la messa in servizio. Uso dei comandi, supporti operativi e strumentazione di controllo. Funzionamento senza passeggeri ma con zavorre. Funzionamento automatico e manuale. Esercizi di avviamento e arresto. Ispezioni ordinarie (p.e. controllo lubrificazione, livelli, ecc.).

Allegato 2

Durata minima dei corsi di formazione rivolto ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante

Modulo A (Gestori esperti)

Tipo di attività	A1 (teoria)
Piccole attrazioni e spettacoli di strada	4 ore
Altre attività	8 ore

Modulo B (Gestori non esperti)

Tipo di attività	B1 (teoria)	B2 (pratica)
Piccole attrazioni e spettacoli di strada	8	8
Altre attività	16	56